



Repertorio n.3480

Raccolta n.2677

-----ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE-----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno-----

----- (24/06/2020) -----

In Città di Castello, alla via Pomerio S. Girolamo n. 2, presso il Seminario Vescovile di Città di Castello.-----

Innanzi a me MASSIMILIANO CITTI, notaio in Città di Castello, iscritto al Collegio del Distretto notarile di Perugia,--

-----sono presenti i signori:-----

- **BOCCI PAOLO**, nato a Citta' di Castello (PG) il 14 gennaio 1954, residente a Citta' di Castello (PG), via Aldo Bogni n. 100/B, codice fiscale BCC PLA 54A14 C745M;-----

- **CZORTEK ANDREA**, nato ad Arezzo (AR) il 22 giugno 1971, residente a Sansepolcro (AR), via Costituzione n. 19, codice fiscale CZR NDR 71H22 A390E;-----

- **TARDUCCI FEDERICA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 23 ottobre 1971, residente a Citta' di Castello (PG), via dei Lecci n. 23, codice fiscale TRD FRC 71R63 C745Y;-----

- **MONICCHI MARCELLA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 22 febbraio 1946, residente a Citta' di Castello (PG), via Giovanni Minzoni n. 7, codice fiscale MNC MCL 46B62 C745W;-----

- **URBANI MODESTO**, nato a Citta' di Castello (PG) il 15 gennaio 1938, residente a Citta' di Castello (PG), viale Abetone n. 24, codice fiscale RBN MST 38A15 C745I;-----

- **SIGNORELLI DANTE**, nato a Citta' di Castello (PG) il 2 ottobre 1949, residente a Citta' di Castello (PG), vocabolo Palazzo di Carlo n. 41, codice fiscale SGN DNT 49R02 C745R;--

- **GHIGI BRUNELLA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 13 luglio 1959, residente a Citta' di Castello (PG), viale Nazario Sauro n. 24, codice fiscale GHG BNL 59L53 C745N;-----

- **LIGNANI ANTONELLA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 26 giugno 1941, residente a Citta' di Castello (PG), via Gueffucci n. 5, codice fiscale LGN NNL 41H66 C745C;-----

- **PULETTI PAOLA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 12 novembre 1947, residente a Citta' di Castello (PG), via dei Conti n. 12, codice fiscale PLT PLA 47S52 C745R;-----

- **MEATTINI GABRIELA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 21 marzo 1945, residente a Citta' di Castello (PG), via Nova n. 1, codice fiscale MTT GRL 45C61 C745H;-----

- **DERELITTI FRANCA**, nata ad Anghiari (AR) il 28 maggio 1938, residente a Citta' di Castello (PG), via Aldo Moro n. 11, codice fiscale DRL FNC 38E68 A2910;-----

- **VALERI VASCO**, nato a Citta' di Castello (PG) il 9 ottobre 1953, residente a Citta' di Castello (PG), frazione Badiali, via Cimarosa n. 2, codice fiscale VLR VSC 53R09 C745P;-----

- **FIORDINI SANDRA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 20 aprile 1945, residente a Citta' di Castello (PG), via Fulgenzio Fabrizi n. 21, codice fiscale FRD SDR 45D60 C745N;----

Registrato a Perugia
in data 07/07/2020 al
al numero 12037
serie 1T
per euro € 245,00

- **BOLOGNI PAOLA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 4 aprile 1959, residente a Citta' di Castello (PG), via Aldo Bologni n. 100/B, codice fiscale BLG PLA 59D44 C745T;-----

- - **LEVEQUE FABRIZIO**, nato a Citta' di Castello (PG) il 23 febbraio 1956, residente e fiscalmente domiciliata a Citta' di Castello (PG), via Maria Picchi n. 22, codice fiscale LVQ FRZ 56B23 C745D;-----

- **GABURRI ANNA FRANCESCA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 1 marzo 1956, residente a Citta' di Castello (PG), via Maria Picchi n. 22, codice fiscale GBR NFR 56C41 C745B;-----

- **TESTAMIGNA NICOLA**, nato a Citta' di Castello (PG) il 1 ottobre 1980, residente a Citta' di Castello (PG), via Pieve delle Rose n. 65, codice fiscale TST NCL 80R01 C745I;-----

- **MERCATI MARIA ROSELLA**, nata a Citta' di Castello (PG) il 7 ottobre 1945, residente a Citta' di Castello (PG), via Montecassino n.6, codice fiscale MRC MRS 45R47 C745B.-----

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale conven-
gono quanto segue.-----

-----CONSENSO E DENOMINAZIONE - ARTICOLO 1-----

I componenti costituiscono un'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE CHIESE STORICHE**". L'Associazione opererà in Umbria in collaborazione con gli organi della Diocesi di Città di Castello, ove richiesto anche con altre strutture della Chiesa Italiana, come pure con enti pubblici e privati impegnati nella valorizzazione dei beni culturali nei settori di competenza della stessa.-----

-----SEDE - ARTICOLO 2-----

L'Associazione ha sede nel Comune di Città di Castello (PG) in Piazza Gabriotti n. 10.-----

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie.-----

-----SCOPO - ARTICOLO 3-----

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale dei cittadini nell'ambito della cura, tutela e valorizzazione degli edifici di culto storici e persegue i seguenti obiettivi:-----

1) migliorare la fruizione degli edifici di culto, in un'ottica di valorizzazione integrata dei beni culturali ecclesiastici;-----

2) favorire la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale ecclesiastico, incrementando la fruizione pubblica degli edifici di culto, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore, promuovendo la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione dei valori cristiani;-----

3) valorizzare gli edifici di culto, al fine di rafforzare il valore identitario che questi rappresentano per la comunità e di migliorare l'offerta culturale del territorio in-

nescando nuovi processi di partecipazione e appartenenza;----

4) promuovere e valorizzare beni di interesse storico e artistico, dell'ambiente e del paesaggio;-----

5) rapportarsi con gli operatori professionisti impegnati ordinariamente per la gestione dei beni culturali.-----

In relazione a quanto sopra l'Associazione potrà anche:-----

- promuovere e realizzare studi e ricerche, curandone poi la pubblicazione;-----

- collaborare nella organizzazione delle mostre che approfondiscano il tema fede e cultura e della cura dell'ambiente;-----

- promuovere corsi di formazione per volontari;-----

- organizzare conferenze, dibattiti, convegni relativi a temi inerenti ai vari settori e problematiche connesse con eventuale pubblicazione di atti e cataloghi;-----

- promozione e realizzazione di laboratori e sussidi didattici.-----

Al fine di perseguire gli scopi sociali l'Associazione potrà offrire assistenza nella preparazione delle sacre funzioni liturgiche e di altri incontri della comunità cristiana che si tengono negli edifici di culto, nelle loro pertinenze e nelle altre strutture degli enti ecclesiastici.-----

L'Associazione, per perseguire i propri scopi, potrà partecipare quale socio ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe e potrà operare, oltre che con il contributo dei suoi associati, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, parrocchie, movimenti, nonché stipulare accordi e/o convenzioni con altri enti e istituzioni, sia pubblici che privati. Svolgere in genere tutte le attività ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali.--

-----ARTICOLO 4 - DURATA-----

L'Associazione "ASSOCIAZIONE CHIESE STORICHE" è costituita a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto secondo quanto disposto dall'Assemblea Generale degli associati all'uopo convocati, salvo diversa destinazione imposta dalle norme legislative nazionali.-----

-----ARTICOLO 5 - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE-----

L'Associazione è retta dall'Ordinamento contenuto nello **Statuto** che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.-----

I componenti affidano l'amministrazione dell'Associazione ad un Consiglio di Amministrazione con mandato di anni 3 (tre); il primo consiglio di amministrazione è così nominato:-----

BOCCI PAOLO Presidente,-----

LEVEQUE FABRIZIO Vice Presidente,-----

MONICCHI MARCELLA, VALERI VASCO e TESTAMIGNA NICOLA Consiglieri,-----

TARDUCCI FEDERICA Segretario,-----

i quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in

alcuna causa d'ineleggibilità o incompatibilità previste dallo Statuto.-----

-----ARTICOLO - 6 ORDINAMENTO E CONTROLLO-----

E' facoltà dell'Assemblea nominare l'eventuale Sindaco Unico Revisore per il controllo in materia finanziaria ed economica dell'Associazione.-----

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare il Tesoriere dell'Associazione.-----

-----ARTICOLO 7 - QUOTA ASSOCIATIVA-----

La quota associativa dovuta è pari ad euro 10,00 (dieci virgola Zero) ai fini dell'iscrizione ed è pari ad euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ai fini del versamento della quota annuale.-----

E' possibile, sulla base delle norme contenute nello statuto, che soci sostenitori (non aventi diritto di voto in assemblea) contribuiscano al perseguimento dello scopo sociale mediante versamenti in denaro.-----

-----ARTICOLO 8 - SPESE-----

Spese ed imposte conseguenti al presente atto cedono come per legge.-----

Unitamente a quanto allegato, questo atto è stato da me letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Scritto mediante elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e completato da me su tre fogli, dei quali occupa otto pagine intere e parte della nona. E' sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.--

Firmato: BOCCI PAOLO, CZORTEK ANDREA, TARDUCCI FEDERICA, MONICCHI MARCELLA, URBANI MODESTO, SIGNORELLI DANTE, GHIGI BRUNELLA, LIGNANI ANTONELLA, PULETTI PAOLA, MEATTINI GABRIELA, DERELITTI FRANCA, VALERI VASCO, FIORDINI SANDRA, BOLOGNI PAOLA, LEVEQUE FABRIZIO, GABURRI ANNA FRANCESCA, TESTAMIGNA NICOLA, MERCATI MARIA ROSELLA, MASSIMILIANO CITTI
NOTAIO (segue impronta sigillo)-----

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE CHIESE STORICHE"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1. - DENOMINAZIONE - È costituita l'Associazione culturale "ASSOCIAZIONE CHIESE STORICHE". L'Associazione opererà in Umbria in collaborazione con gli organi della Diocesi di Città di Castello, ove richiesto anche con altre strutture della Chiesa italiana, come pure con enti pubblici e privati impegnati nella valorizzazione dei beni culturali nei settori di competenza della stessa.

ART. 2. - SEDE - L'associazione "ASSOCIAZIONE CHIESE STORICHE" ha sede nel Comune di Città di Castello (PG) alla Piazza Gabriotti n 10.

ART. 3. - SCOPO - L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale dei cittadini nell'ambito della cura, tutela e valorizzazione degli edifici di culto storici e persegue i seguenti obbiettivi:

- 1) migliorare la fruizione degli edifici di culto, in un'ottica di valorizzazione integrata dei beni culturali ecclesiastici;
- 2) favorire la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale ecclesiastico, incrementando la fruizione pubblica degli edifici di culto, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore, promuovendo la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione dei valori cristiani;
- 3) valorizzare gli edifici di culto, al fine di rafforzare il valore identitario che questi rappresentano per la comunità e di migliorare l'offerta culturale del territorio innescando nuovi processi di partecipazione e appartenenza;
- 4) promuovere e valorizzare beni di interesse storico e artistico, dell'ambiente e del paesaggio;
- 5) rapportarsi con gli operatori professionisti impegnati ordinariamente per la gestione dei beni culturali.

In relazione a quanto sopra l'Associazione potrà anche:

- promuovere e realizzare studi e ricerche, curandone poi la pubblicazione;
- collaborare nella organizzazione delle mostre che approfondiscano il tema fede e cultura e della cura dell'ambiente;
- promuovere corsi di formazione per volontari;
- organizzare conferenze, dibattiti, convegni relativi a temi inerenti ai vari settori e problematiche connesse con eventuale pubblicazione di atti e cataloghi;
- promozione e realizzazione di laboratori e sussidi didattici.


Al fine di perseguire gli scopi sociali l'Associazione potrà offrire assistenza nella preparazione delle sacre funzioni liturgiche e di altri incontri della comunità cristiana che si tengono negli edifici di culto, nelle loro pertinenze e nelle altre strutture degli enti ecclesiastici.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi, potrà partecipare quale socio ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe e potrà operare, oltre che con il contributo dei suoi associati, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, parrocchie, movimenti, nonché stipulare accordi e/o convenzioni con altri enti e istituzioni, sia pubblici che privati. Svolgere in genere tutte le attività ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Tom De. Ansthi
Sandra G. Bandiera
Antonio P. Padoa
Roberta Mestri
Anna De. Padoa
Roberta Mestri
Anna De. Padoa

Milena A.



Umbria Rosella Alessandri

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020.

Entro sessanta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; entro 90 (novanta) giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART. 8. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 9. - ASSOCIATI - I soci sono coloro che si iscrivono all'Associazione per partecipare o sostenere le attività sociali. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- Fondatori - coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto;
- Ordinari - sono persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nello statuto e intendendo collaborare per il raggiungimento dei fini ivi espressi, ne fanno richiesta loro richiesta;
- Sostenitori - sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche e giuridiche che intendono fornire un sostegno economico all'associazione per rendere possibile il perseguimento degli scopi sociali.

Sono associati le persone fisiche, persone giuridiche ed enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e

inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Presidente

ART. 16. - POTERI DEL PRESIDENTE - È Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

In caso di impedimento o assenza lo sostituisce il Vice Presidente.

Segretario

ART. 17. - SEGRETARIO - Il segretario, nominato tra gli associati, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- 1) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- 2) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- 3) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- 4) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- 5) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominati va dei soggetti eroganti;
- 6) ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;
- 7) è a capo dell'eventuale personale.

Nel caso sia stato nominato un tesoriere le funzioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 saranno di sua competenza

ART. 18. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 30 maggio mediante raccomandata A/R, Email o posta elettronica certificata diretta a ciascun associato e contenente l'avviso di convocazione con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e ora della riunione, con almeno quindici giorni di preavviso.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soci fondatori ed ordinari. Possono essere inviati, per particolari Assemblee, a cura del Presidente, anche i soci sostenitori, senza diritto di voto.

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono convocate anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato.

ART. 19. - DELIBERE - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Sindaco Unico, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 20. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato può rappresentare per delega un solo altro associato.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto al voto.

ART. 21. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, e, in mancanza dal Vicepresidente.

In mancanza di tali soggetti, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, e delibera sempre con la maggioranza dei presenti. Sindaco Revisore


ART. 23. - SINDACO REVISORE - La gestione della Associazione può essere controllata da un Sindaco Unico eletto dall'Assemblea degli associati.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Durata delle cariche e gratuità

ART. 24. GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE - Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse

Don. M. ...
Fausto Triandini
Luca ...
Donna ...
Roberto ...
Fausto Pulcini
Roberta ...
Roberto ...
Roberto ...
Roberto ...
Roberto ...



Roberto ...

dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Scioglimento

ART. 25. - SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 26

Particolari norme di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da redigersi a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci.